

Gas fluorurati

Che cosa è

È il registro in cui si devono iscrivere le imprese e le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:

1. organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
2. persone fisiche e imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
3. persone fisiche e imprese certificate;
4. persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
5. persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
6. persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

A chi interessa

Persone fisiche e imprese che svolgono attività di:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione n. 2067/2015/CE e n. 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

Che cosa fare

Imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature

Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla banca dati le **informazioni relative alle vendite**, a decorrere dal **25 luglio 2019**. Tale comunicazione sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Sono soggette all'obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:

- gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione

delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato;

- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l'utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l'installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

Iscrizione

Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, devono iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria. L'iscrizione andrà effettuata dal portale bancadati.fgas.it [1], accedendo all'area "Venditori", mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.

In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell'impresa.

Comunicazione vendite

La comunicazione delle vendite andrà effettuata in via telematica, dal portale bancadati.fgas.it [1], accedendo all'area Comunicazione vendite. L'inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente:

- con inserimento manuale in apposita procedura guidata;
- con inserimento "massivo" mediante file in formato Excel o XML.

Tramite il portale l'utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente. La comunicazione va effettuata al momento della vendita. Non sono previsti oneri per la comunicazione.

Imprese e persone certificate

Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal **25 settembre 2019**, i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:

- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle **camere di commercio, capoluogo di Regione**, entro 30 giorni:

- dall'installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Diritti di segreteria

Per modalità di versamento e importi si rimanda alla sezione [Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra](#) [2] (par. "Modalità di pagamento") del sito web della Camera di commercio di Milano.

Siti correlati [Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra](#) [3]

[Banca Dati gas fluorurati](#) [1]

[Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra \(Camera di commercio di Milano\)](#) [2]

[EcoCamere](#) [4]

Normativa [Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43](#) [5]

[Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146](#) [6]

Contatti

[Ufficio Ambiente](#) [7]

Unità organizzativa Ufficio Ambiente

Responsabile Raimondo De Vivo

Indirizzo largo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)

Telefono 0354225313

Email ambiente@bg.camcom.it

PEC cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

Orari

Verifica le [chiusure straordinarie e le variazioni di orario](#) [8] dell'Ente.

Note

Attività. Cura la gestione dell'[Elenco produttori sottoprodotti](#) [9], della [Comunicazione ambientale MUD](#) [10], di [ViviFir](#) [11], della [Dichiarazione C.O.V. \(Composti Organici Volatili\)](#) [12], dell'[Elenco Tecnici ed esperti assaggiatori oli di oliva](#) [13], del [Registro AEE](#) [14], del [Registro gas fluorurati](#) [15], del [Registro Pile](#) [16], dell'[Albo gestori ambientali](#) [17], del [SISTRi](#) [18], del [Progetto Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti](#) [19], del [R.E.N.T.Ri. - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti](#) [20]. Organizza iniziative di formazione e approfondimento a supporto delle imprese nelle materie di competenza dell'ufficio. Collabora nella gestione di progetti a favore delle imprese finalizzati alla transizione ecologica.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Dicembre 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/registri/registri-ambiente/gas-fluorurati>**Collegamenti**

- [1] <https://bancadati.fgas.it/>
- [2] <https://www.milomb.camcom.it/registro-nazionale-dei-gas-fluorurati-ad-effetto-serra>
- [3] <https://www.fgas.it/>
- [4] <https://www.ecocamere.it/>
- [5] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Aato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2012-01-27%3B43%21vig=>
- [6] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Aato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2018-11-16%3B146>
- [7] <https://www.bg.camcom.it/contatto/ufficio-ambiente>
- [8] <https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli>
- [9] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/elenco-pubblico-dei-sottoprodotti>
- [10] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/mud>
- [11] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/vivifir-vidimazione-virtuale-dei-formulari-rifiuti>
- [12] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/cov>
- [13] <https://www.bg.camcom.it/registri/esperti-e-tecnici-oli-di-oliva>
- [14] <https://www.bg.camcom.it/registri/registri-ambiente/raee>
- [15] <https://www.bg.camcom.it/registri/registri-ambiente/gas-fluorurati>
- [16] <https://www.bg.camcom.it/registri/registri-ambiente/produttori-pile-e-accumulatori>
- [17] <https://www.bg.camcom.it/registri/registri-ambiente/albo-gestori-ambientali>
- [18] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/sistri>
- [19] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/progetto-sportello-etichettatura-sicurezza-prodotti>
- [20] <https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/rentri-registro-elettronico-nazionale-sulla-tracciabilita-dei-rifiuti>